

Indice

Protocollo 2.....	2
Articolo 1	2
Articolo 2	2
Articolo 3	2
Articolo 4	2
Allegato 1 al protocollo 2	3
Allegato 2 al protocollo 2	4
Articolo 1	4
Articolo 2	4
Articolo 3	4
Articolo 4	5

Protocollo 2

Articolo 1

Le Isole Feroe, in conformità con il presente accordo, estendono il libero scambio all'importazione di prodotti considerati nei capitoli da 1 - 24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazioni delle merci originarie della Svizzera, eccettuate quelle citate nell'Allegato 1 del presente accordo.

Articolo 2

Alle importazioni delle merci originarie delle Isole Feroe che figurano nell'Allegato 2 del presente protocollo, la Svizzera applica lo stesso trattamento riservato alle importazioni originarie dei Paesi membri dell'Associazione di libero scambio. (AELS).

Se le Isole Feroe hanno interesse ad estendere un simile trattamento ad altri prodotti considerati nei capitoli 1 - 24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazioni delle merci, la Svizzera esaminerà favorevolmente tale richiesta.

Articolo 3

Il presente accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare alle importazioni o esportazioni di prodotti agricoli trasformati importi variabili o provvedimenti interni di compensazione dei prezzi, per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli trasformati che vi sono inclusi.

Articolo 4

Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, le Parti contraenti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano l'introduzione di nuovi provvedimenti che potrebbero ostacolare inopportunitamente gli scambi.

Allegato 1 al protocollo 2

Elenco di merci escluse dal regime di libero scambio applicato dalle Isole Feroe alle merci originarie della Svizzera, riprodotte nei capitoli 1 - 24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazioni delle merci:

Codice del SA	Designazione delle merci
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206 80	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, fresche o refrigerate
ex 0206 90	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, congelate
ex 0210 90	Carni, salate o in salamoia, secche o affumicate, di animali delle specie ovina o caprina. Frattaglie, salate o in salamoia, secche o affumicate, di animali delle specie ovina o caprina. Farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie, di animali delle specie ovina o caprina
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 1601	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue di animali delle specie ovina o caprina; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle specie ovina o caprina
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di animali delle specie ovina o caprina

Allegato 2 al protocollo 2

Articolo 1

In virtù del presente allegato, la Svizzera estende il trattamento applicato alle importazioni originarie dei Paesi dell'AELE alle seguenti importazioni originarie delle Isole Feroe:

Codice del SA	Designazione della merce
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
15.04	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
15.16	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
ex 1516.10	- grassi e oli animali e loro frazioni - - prodotti esclusivamente a partire da pesci o da mammiferi marini
16.03	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
ex 1603. 00	- estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.04	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
16.05	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
22.01	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve
2301.20	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici
23.09	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309.90	- altri: - - «solubles» di pesci

Articolo 2

La Svizzera applica alle importazioni di birra a base di malto originaria delle Isole Feroe (v. 2203) lo stesso trattamento riservato alle importazioni di prodotti simili originari della Comunità europea.

Articolo 3

La Svizzera è autorizzata a mantenere dazi doganali e gravami con effetto equivalente per l'importazione dei seguenti prodotti:

ex cap. 15	Grassi e oli destinati al consumo umano
ex cap. 23	Foraggi per animali da reddito

Articolo 4

Per i prodotti a base di balena, la Svizzera estende alle importazioni originarie delle Isole Feroe il trattamento riservato alle importazioni originarie dei Paesi dell'AELE mantenendo il divieto d'importazione e le restrizioni d'importazione previsti nella Convenzione CITES.